

PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

Udine, 26 marzo 2008, prot. n. M_ITPR_UDUTG00163532008

Elezioni politiche del 13 e 14 aprile 2008. Esecuzione di proiezioni elettorali – stazionamento all'interno dei seggi - precisazioni.

Si ritiene significativo richiamare l'attenzione delle SS.LL. sull'argomento in oggetto ed al riguardo si chiede di voler partecipare il contenuto della presente a tutti i Presidenti degli Uffici elettorali di Sezione.

Ciò tenuto conto che negli ultimi anni l'attività di rilevazione e pubblicizzazione di sondaggi demoscopici risulta molto diffusa.

Come noto l'art. 43 del D.P.R. 30 marzo 1957 stabilisce che "... possono entrare nella sala dell'elezione soltanto gli elettori che presentino il certificato di iscrizione alla rispettiva sezione".

Ancora l'art. 44 della medesima normativa prescrive che "Quando abbia giustificato timore che possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il Presidente può ..., con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano già votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione".

Da ultimo con circolare del Ministero dell'Interno del 14 febbraio scorso, è stato inoltre chiarito che: nei quindici giorni antecedenti la data di votazione e quindi a partire da sabato 29 marzo 2008 e sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato ai sensi dell'art. 8 della legge 22 febbraio 2000 n. 28 rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

Ferma restando tale interdizione, evidenzia ancora il cennato Dicastero, è utile rammentare che l'attività di istituti demoscopici diretta a rilevare, all'uscita dei seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni, a condizione che la suddetta rilevazione demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici sedi di seggio e non interferisca ovviamente in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.

Risulta altresì doveroso evidenziare che, sempre secondo il Ministero dell'Interno, la presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione del numero di elettori iscritti nelle liste elettorali nonché dei risultati degli scrutini, può essere comunque consentita esclusivamente previo assenso da parte dei Presidenti degli Uffici elettorali di sezione, e soltanto per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione, purché in ogni caso non venga turbato, come prescrive la legge, il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.